SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1878

fosse il caso di dichiarare che esso Stato subentrerà nelle medesime condizioni in cui ora si trova la società, riguardo alle questioni che dall'esercizio provvisorio potessero nascere tra lo Stato e i terzi.

Queste condizioni sono il diritto comune applicato alla questione di cui si parla.

La Commissione non ha stimato necessaria una apposita disposizione di legge a questo riguardo, imperocchè ciò avrebbe richiesto ancora alcuni giorni per accertare le modalità diverse, e le disposizioni vigenti che pessono essere invocate, come testè accennava l'onorevole Bonacci, dal Governo per risolvere siffatte questioni.

Ma per altra parte, l'onorevole ministro dei lavori pubblici aderì che per le questioni alle quali si sarebbe potuto applicare la disposizione dell'articolo 10; e non solo per quelle di piccola importanza che appariscono dal tenore dello stesso articolo, ma ancora per le questioni di maggior rilievo per l'esercizio nei rapporti coi terzi, aderì, dico, che il nuovo esercente provviscrio di questa rete fosse sottoposto alle prescrizioni del diritto comune; ed è perciò che nella relazione si leggono queste parole, a pagina 16:

- « Essa crede però di chiarire qui un dubbio, che potrebbe essere sollevato dalla condizione in cui l'esercizio provvisorio governativo mette lo stesso Governo in faccia al pubblico.
- « Il Governo, assumendo questo esercizio, deve naturalmente assumere anche tutti gli obblighi, che a termini delle vigenti leggi incombono a chi esercita l'industria dei trasporti per ferrovie.
- « Perciò, nelle grandi come nelle piccole questioni dipendenti dall'esercizio che sarà fatto dal Governo, rimane inteso che siffatte questioni, quando non possano essere composte in via amichevole, saranno risolte secondo le norme del diritto comune. »

Ora io credo che la Commissione non avrà nessuna difficoltà, a fine di tranquillare meglio la Camera a questo proposito, di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Bonacci.

E poichè oggi, malgrado la grande velocità con cui abbiamo procurato di camminare, non possiamo raggiungere la meta, quella cioè di votare la legge, si potrebbe rimandare a domani quest'argomento, per combinare un articolo d'accordo coll'onorevole ministro.

Voci. A domani! a domani!

NERVO. Mi perdoni la Camera: a me premeva di farle conoscere che l'importante questione, su cui l'onorevole Bonacci ha chiamato molto opportunamente la sua attenzione, aveva fatto oggetto di particolare esame da parte della Commissione. PRESIDENTE. L'onorevole Morrone ha facoltà di parlare.

MORRONE. Prendo la parola perchè mi è sembrato che la proposta dell'onorevole Bonacci possa dare all'articolo 10 di questo schema di legge una intelligenza che esso non ha, e che non potrebbe avere. Imperocchè le ragioni sulle quali è motivata la proposta medesima accennano ad una teoria, che a me pare non consentita nè dai principii del diritto, nè dai pronunziati della giurisprudenza.

Lo Stato anche in tema di esercizio ferroviario non fa atto di commercio nelle contrattazioni nelle quali stringe rapporti giuridici con un privato. Ecco il teorema, che pare a me non potersi accettare, come è sembrato a qualche Corte d'appello, ed anche in Corte di cassazione. Imperocchè si è presentato ai tribunali, ad esempio, questo fatto.

Il Governo aveva dato in appalto la costruzione di un tronco di ferrovia; e la ferrovia si costruiva per conto del Governo; in altri termini, il Governo era un committente. Il committente, non ho bisogno di dirlo, ha la facoltà di sospendere, di revocare la concessione, dando quel tanto che potrebbe per legge spettare al concessionario; il concedente ha diritto di indicare il tracciato e tuttociò che è nell'interesse dell'opera della costruzione.

Ora avvenne una contestazione in una condizione di fatti molto seria, o signori. Imperecchè c'è stato un punto nel quale l'autorità prefettizia con suo decreto ha dichiarato il proseguimento dei lavori in dauno del concessionario. Allora questi ha chiamato il Ministero dei lavori pubblici innanzi al tribunale civile? No, lo ha chiamato iunanzi al tribunale di commercio, ed ha detto: « Tra me e l'amministrazione pubblica è passato questo contratto. Io ho assunto l'obbligo di costruire sotto determinati patti la ferrovia; il Governo ha assunto l'obbligo corrispettivo di mantenermi nelle normali condizioni per la esecuzione de' lavori, che per suo conto si devevano fare. »

Il Governo ha fatto atto di commercio? Sì, ha detto il tribunale di commercio, sì ha risposto la Corte d'appello, sì ha detto la Corte di cassazione.

Imperocchè, o signori, questo concetto risponde adeguatamente ai puri principii del diritto.

Non è già che in questa circostanza...

BONACCI. Domando la parola.

MORRONE... il Governo abbia fatto un atto di semplice amministrazione nei rapporti col concessionario. Sarà stato un atto di amministrazione quando ha decretato l'appalto della esecuzione dei lavori. Ma, come persona giuridica, si è costituito come un privato nella sfera del diritto comune. E qui considerate, o signori, che il vedere se la competenza